



TRIBUNALE DI CATANIA  
*Quarta Sezione Civile*

PROC. N. 7034/2007 R.G.

Il Tribunale di Catania, composto dai magistrati:

1) dott. Giovanni B. Macrì	Presidente
2) dott. Giovanni Cariolo	Giudice est.
3) dott. Antonino Orifici	Giudice

letti gli atti relativi al reclamo proposto [REDACTED]  
avverso l'ordinanza del 18/21.05.2007 del Tribunale di Catania,  
Sezione Distaccata di Acireale e sciogliendo la riserva

O S S E R V A

Con ricorso depositato in data 28.08.2006 [REDACTED] aveva  
chiesto al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale -  
presso cui aveva avviato azione di merito - di ordinare in via  
d'urgenza al [REDACTED] di corrispondere in favore  
di essa attrice/ricorrente la metà delle somme portate dai  
seguenti rapporti:

- a) libretto di deposito a risparmio nominativo [REDACTED]
- b) deposito su conto [REDACTED]
- c) dossier titoli numero [REDACTED]

oltre interessi e accessori maturati e maturandi.

Nell'ambito della già avviata azione di merito era stata formulata  
domanda di condanna al pagamento delle somme oggetto del ricorso  
cautelare.

Più specificamente la [REDACTED] aveva chiesto:

- ritenere e dichiarare il proprio diritto a prelevare la metà delle somme portate nei libretti e conti di cui in narrativa, oltre interessi ed accessori maturati e maturandi;

- ritenere e dichiarare la illegittimità del comportamento della banca;

- condannare il [REDACTED] alla pronta corresponsione in favore di essa attrice della metà delle somme portate dai seguenti conti e depositi presso l'agenzia n.1 di Acireale del [REDACTED]

a) libretto a risparmio nominativo matricola [REDACTED]

b) deposito sul conto [REDACTED]

c) dossier titoli numero [REDACTED]

oltre interessi ed accessori maturati e maturandi;

- condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Quanto al *fumus boni iuris*, la [REDACTED] rappresentava di essere cointestataria dei tre rapporti bancari sopra specificati con il proprio (defunto) marito [REDACTED] e, per tale ragione, le relative somme appartenevano per metà ad essa ricorrente e per metà agli eredi di [REDACTED].

In linea subordinata la [REDACTED] evidenziava che la metà delle somme di cui a tre predetti rapporti le sarebbero comunque spettate *iure proprio* e non *iure hereditatis* quale comunione *de residuo* ex art.177 c.c. (trattandosi di beni personali non consumati alla data di scioglimento della comunione legale fra coniugi).

Con specifico riguardo alla metà delle somme portate dai tre rapporti bancari in questione la ricorrente sosteneva che la loro esclusione dall'asse ereditario costituiva circostanza pacifica fra i coeredi, tanto che gli altri tre eredi, a suo dire, non avrebbero mai contestato il suo diritto.

Al riguardo la [REDACTED] rappresentava che:

1) [REDACTED], che aveva già avviato giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, aveva chiesto "il

prelievo delle somme e dei titoli di pertinenza di ciascun erede ... con esclusione delle somme di spettanza della moglie signora [redacted] ove cointestataria dei predetti titoli, esonerando da responsabilità l'Istituto di credito" (in tal senso erano le conclusioni dell'atto di citazione della causa iscritta al n.212/2006);

IL CASO.it

2) [redacted] altri due coeredi, avevano più volte comunicato alla banca di non vantare pretese sulle predette somme di spettanza della madre; in particolare, come risulterebbe da lettera datata 08.08.2006, gli stessi hanno dichiarato: "...la metà delle somme portate dai predetti cointestati rapporti bancari appartiene esclusivamente a nostra madre, come in passato oralmente riferito alla banca, ed è estranea alla eredità e alla causa in corso presso il Giudice di Acireale".

Con riguardo al *periculum in mora* la [redacted] rappresentava di essere titolare di reddito mensile di euro 432,24 derivante da pensione di reversibilità del marito integrata al minimo e di trovarsi una situazione complessiva (psicologica, di salute e materiale) di disagio dipendente dall'età (86 anni), dalla necessità di dovere fare ricorso a cure anche costose e dall'essersi ritrovata sola a causa dei dissapori insorti fra i figli.

\*\*\*\*\*

Svoltosi il giudizio cautelare, il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale emetteva la ordinanza reclamata in cui, pur riconoscendo il *fumus boni iuris*, rigettava il ricorso per carenza del *periculum in mora*; più specificamente il provvedimento impugnato aveva evidenziato che le richieste della ricorrente si risolvevano "in una mera richiesta di anticipazione degli effetti del giudizio".

\*\*\*\*\*

Avverso tale provvedimento la ricorrente, come detto, proponeva reclamo ribadendo la sussistenza del *periculum in mora* per le stesse ragioni evidenziate nel ricorso.

Notificato il reclamo ed il pedissequo decreto, all'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva il [REDACTED] che si opponeva all'accoglimento della impugnazione.

\*\*\*\*\*

Il [REDACTED] in primo luogo sosteneva, richiamando le difese già svolte avanti al giudice di prime cure, la insussistenza del *fumus boni iuris*.

Anzitutto la resistente rappresentava quali erano i rapporti che, sulla base delle proprie scritture contabili, risultavano intestati o cointestati a [REDACTED]:

a) deposito a risparmio nominativo libero identificato con il numero [REDACTED] cointestato ai coniugi [REDACTED] con saldo contabile apparente al 31.12.2005 di euro 51.042,80;

b) deposito a risparmio nominativo identificato con il numero [REDACTED] intestato a [REDACTED] con saldo contabile al 31.12.2005 di euro 960,85;

c) dossier titoli identificato con il numero 98, conto di appoggio [REDACTED], cointestato ai coniugi [REDACTED], nel quale risultano annotate le seguenti evidenze scritte:

- 395,321 quote fondi [REDACTED]
- 670,430 quote fondi [REDACTED]
- 3.073,776 quote fondi [REDACTED]

d) deposito a risparmio identificato con il numero [REDACTED] cointestato ai coniugi [REDACTED] con saldo contabile alla data del 31.12.2005 di euro 0,50.

Ciò premesso, la banca resistente, con riferimento al libretto di deposito, evidenziava che solo il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato presentando il

libretto medesimo allo sportello; pertanto, la richiesta dell'ordine di esibizione formulata dalla [REDACTED] nel giudizio di merito doveva ritenersi giuridicamente inammissibile in quanto la banca non detiene il libretto in questione mentre ha solo l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che si presenta a compiere le operazioni sul libretto.

Anzi, la banca ha rappresentato che la [REDACTED] non ha mai presentato allo sportello il libretto, senza il quale, in ogni caso, non è possibile effettuare alcuna operazione.

In caso di depositi cointestati, come è quello sopra indicato *sub a)*, in caso di morte di un cointestatario, anche se era corretto ritenere che la cointestazione con diritto al prelievo a firma disgiunta autorizza ciascun intestatario ad agire separatamente, tuttavia, secondo la difesa della banca, perché il libretto venga sottoposto al regime della solidarietà attiva, è necessaria una specifica pattuizione non essendo sufficiente la clausola "*a firma separata*" in quanto, essendo venuta meno la solidarietà *ex latu creditoris* in quanto interrotta dal decesso di uno dei cointestatori, si sarebbe resa necessaria la presenza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, anche quando da uno solo provenga la opposizione. Tale principio era stato recepito nel Protocollo d'intesa stipulato tra l'ABI e la Associazione dei Consumatori.

La banca, ancora, contestava la applicabilità delle regole della comunione legale.

Inoltre, la banca rappresentava che la [REDACTED] non aveva provato, in base al principio di cui all'art.2697 c.c., che le somme erano di sua pertinenza al 50% e tale circostanza assumerebbe rilievo in considerazione del fatto che la coerede [REDACTED] aveva rivolto all'istituto di credito una 'diffida' e che, a far data dal decesso del [REDACTED] non era stata effettuata alcuna movimentazione, circostanza che confermava che il rapporto di solidarietà fra i cointestatori era cessato con il decesso del [REDACTED].

In ogni caso la banca rappresentava che non potevano essere consentiti prelevamenti in quanto i depositanti avevano sottoscritto espressamente la clausola che vieta alla banca di consentire operazioni senza il consenso di tutti gli eredi in caso di morte di uno dei cointestatari; tale divieto era operante anche per il deposito n. [REDACTED] in cui l'ipotesi di morte di uno dei cointestatari è regolata dall'art.14 delle NUB.

Quanto al dossier titoli la banca sosteneva di non essere né depositaria di somme né custode di titoli, avendo solo espletato il mandato di intermediazione finanziaria. Per tale ragione i rapporti riguardanti gli investimenti scritturati intercorrono fra i sottoscrittori degli strumenti finanziari e la società emittente; pertanto rimane escluso ogni coinvolgimento diretto della banca verso i titolari dei titoli.

Più specificamente la banca evidenziava che nel caso in esame non vi sarebbero 'titoli' ma 'quote di partecipazione a fondi'; per il disinvestimento delle somme era necessario un ordine scritto - peraltro mai avanzato dalla [REDACTED] - che doveva essere conferito da tutti i legittimati in quanto, trattandosi di strumenti finanziari soggetti alle oscillazioni di mercato, incideva sui diritti patrimoniali di tutti.

Con riferimento alla posizione degli altri coeredi, la banca ha contestato la affermazione della reclamante/attrice secondo cui non vi sarebbe opposizione da parte di costoro all'accoglimento della domanda di merito e cautelare proposta in questa sede.

In particolare, [REDACTED] aveva già notificato alla banca atto stragiudiziale con la quale ha diffidato la banca a provvedere a qualsivoglia pagamento richiedendo che tutti gli eredi siano contestualmente presenti presso l'istituto di credito. L'atto stragiudiziale in questione, secondo la banca, deve considerarsi più della semplice raccomandata prevista dal contratto.

Né potrebbe avere rilievo quanto dedotto dalla [REDACTED] nell'ambito di diverso procedimento anzitutto perché allo stesso è

estranea la banca e la [REDACTED] non ha indicato le somme di spettanza della madre e, comunque, perché la appartenenza delle somme alla [REDACTED] dovrebbe essere accertata nel contraddittorio di tutti i coeredi.

Parimenti, la posizione di [REDACTED] non può dirsi certa atteso che la stessa sarebbe documentata da lettera in relazione alla quale non vi è certezza in ordine alla sottoscrizione, vale a dire alla effettiva provenienza dai due coeredi predetti.

**IL CASO.it**

Sulla base di tali considerazioni la banca aveva chiesto la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di [REDACTED] in quanto litisconsorzi necessari.

Infine la banca concludeva sostenendo la insussistenza del *periculum in mora* evidenziando il lasso di tempo intercorso fra il decesso del [REDACTED] e l'avvio della azione cautelare, la disponibilità di somme in capo alla [REDACTED] sul deposito a risparmio n. [REDACTED] e la sussistenza di obblighi di legge in capo ai figli verso essa reclamante.

\*\*\*\*\*

Osserva il Collegio che, anche se avrebbe dovuto essere esaminata la preliminare questione posta dalla resistente in ordine alla integrità del contraddittorio, per ragioni di economia processuale appare opportuno esaminare il merito del reclamo.

\*\*\*\*\*

Il *thema* del presente ricorso è relativo alla sussistenza del *fumus boni iuris* in capo a [REDACTED] ad ottenere dalla banca la corresponsione di metà delle somme oggetto dei rapporti cointestati con il defunto coniuge [REDACTED]

I rapporti cointestati fra [REDACTED] risultano essere i seguenti:

a) deposito a risparmio nominativo libero identificato con il numero [REDACTED] cointestato ai coniugi [REDACTED]

[REDACTED] con saldo contabile apparente al 31.12.2005 di euro [REDACTED]

b) dossier titoli identificato con il numero 98, conto di appoggio n. [REDACTED], cointestato ai coniugi [REDACTED], nel quale risultato annotate le seguenti evidenze scritturali:

- 395,321 quote fondi [REDACTED],
- 670,430 quote fondi [REDACTED]
- 3.073,776 quote fondi [REDACTED]

c) deposito a risparmio identificato con il numero [REDACTED] cointestato ai coniugi [REDACTED] con saldo contabile alla data del 31.12.2005 di euro 0,50.

Quanto al libretto di deposito a risparmio deve osservarsi che - a prescindere in questa sede da ogni valutazione in ordine alla sussistenza del diritto in capo alla [REDACTED] a ottenere dalla banca la metà delle somme depositate - al fine di effettuare qualunque operazione e, a maggior ragione, per operare un prelevamento, come correttamente osservato dalla difesa della banca, è necessario che la titolare del libretto presenti allo sportello il libretto medesimo.

La banca resistente ha rappresentato che la [REDACTED] non ha mai presentato allo sportello il libretto cointestato con il coniuge [REDACTED] - circostanza che non risulta essere mai stata contestata dalla reclamante - e che, pertanto, per così dire 'a monte', non vi è stato mai alcun diniego da parte dell'istituto di credito a consentire prelevamenti. In sostanza, la [REDACTED] non ha offerto la prova di avere la disponibilità del libretto.

Tale considerazione preliminare rende superflua in questa sede cautelare, in cui la [REDACTED] chiede, con provvedimento d'urgenza, ordinarsi alla banca di procedere alla corresponsione della metà di quanto risulti depositato, la valutazione delle clausole contrattuali che richiederebbero, in caso di dissenso, la presenza di tutti i cointestatari ed eredi (sulle quali, tuttavia, si dirà a proposito di identica clausola inserita nel contratto di deposito a risparmio).



Parimenti deve dirsi per il dossier titoli. La richiesta di disinvestimento delle quote di partecipazione ai fondi cointestate fra la [REDACTED] ed il [REDACTED] avrebbe dovuto essere rivolta in forma scritta alla società che gestisce i fondi per il tramite della banca. La richiesta avrebbe dovuto essere rivolta in forma scritta anche per ragioni collegate alle oscillazioni del valore di mercato delle quote medesime.

La banca ha rappresentato da un lato che l'ordine scritto proveniente dalla [REDACTED] non vi sarebbe mai stato; tale circostanza non è stata smentita dalla reclamante. Inoltre, che sarebbe stato necessario che l'ordine di disinvestimento fosse sottoscritto da tutti i titolari in quanto, evidentemente, idoneo ad incidere anche sui diritti patrimoniali di tutti.

La superiore ricostruzione appare corretta. Ne discende che, a prescindere dal riconoscimento del diritto della [REDACTED] alla metà delle somme investite, non può procedersi ad ordinare in questa sede cautelare il disinvestimento delle quote di partecipazione ai fondi [REDACTED].

Con riguardo, infine, al deposito a risparmio [REDACTED], ai sensi dell'art.13 del contratto sottoscritto dal [REDACTED] e dalla [REDACTED]:

*"1. nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.*

*2. Nei casi di cui sopra, però, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata".*

Posto, in quanto da tutti ammesso, che gli eredi di [redacted] sono [redacted], [redacted] e [redacted], quest'ultima ha notificato alla banca in data 28.04.2005 atto di diffida con riguardo ai rapporti intrattenuti dal defunto padre (di cui tre cointestati con la madre [redacted]). In particolare con tale atto la [redacted], dopo avere premesso, fra l'altro, che "...al fine di ottenere la liquidazione delle somme precitate è necessario che tutti gli eredi, ognuno per i propri diritti, siano contestualmente presenti presso il citato istituto" e che "nonostante gli innumerevoli inviti i signori [redacted] e la signora [redacted] non sono stati presenti nei giorni e nei luoghi stabiliti", diffidava i signori [redacted] ad intervenire presso la banca il successivo 05.05.2005 per "provvedere allo svincolo delle somme ancora in testa al de cuius".

Tale atto, notificato anche alla banca, è da intendersi quale opposizione della coerede [redacted] ad atti di disposizione anche sulle somme di cui al rapporto bancario in esame e, pertanto, integra quella 'opposizione anche solo con lettera raccomandata' prevista dall'art.13 del contratto sopra indicato.

Come eccepito dalla banca, tale posizione assunta dalla coerede non può ritenersi superata nella gestione del rapporto bancario dal contenuto dell'atto di citazione della [redacted] che aveva convenuto gli altri coeredi in giudizio al quale è estranea la banca. Parimenti, la non opposizione degli altri due coeredi, peraltro contestata dalla banca resistente quanto alla certezza in ordine alla provenienza dagli stessi, a fronte della posizione assunta dalla [redacted] rimane irrilevante.

\*\*\*\*\*

Pertanto, allo stato delle acquisizioni ed ai fini della decisione del reclamo cautelare, non appare sussistente il *fumus boni iuris*; tale conclusione esime dalla valutazione in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*.

P.O. 10/10

il Tribunale di Catania rigetta il ricorso proposto da [redacted]  
[redacted] avverso l'ordinanza del 21.05.2007 del Tribunale di  
Catania, Sezione Distaccata di Acireale; spese all'esito del  
giudizio di merito.

Così deciso in Catania, il 12 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE  
Giovanni B. Macri



Dep. in Cuccellone  
ci, 16.10.07  
A. P. [redacted]

IL CASO.it

F.A.  
16.10.07